

STATUTO

Allegato B all atto

Repert. N. 55203

Art. 1

Raccolta N. 9793

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione culturale senza scopi di lucro, denominata "ISTITUTO DI BIBLIOGRAFIA MUSICALE", in breve denominabile anche come associazione "I.BI.MUS.", operante nel campo della cultura musicale.

Art. 2

L'associazione "I.BI.MUS.", ha sede in Roma - presso la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II° - Viale Castro Pretorio n.105.

Essa svolge la propria attività istituzionale soprattutto nell'ambito della Regione Lazio, con esclusivo perseguimento di finalità di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, artistico e storico-musicale.

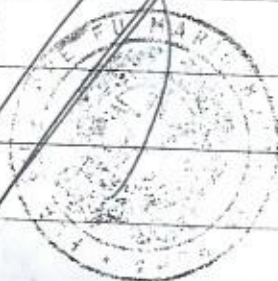
Art. 3

OGGETTO E SCOPO

A) L'associazione "I.BI.MUS." persegue esclusivamente finalità volte alla promozione della cultura musicale ed alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio bibliografico-musicale.

Tali finalità vengono realizzate, in particolare, attraverso:

a) L'inventariazione ed il censimento delle biblioteche pubbliche, ecclesiastiche e private, comunali, provinciali e regionali, con particolare riguardo alla Regione Lazio, e degli



↓

archivi che comprendano libri, manoscritti e documenti musicali;

b) La catalogazione e lo studio dei manoscritti musicali e del materiale librario ed archivistico indicati nel comma 1;

c) Lo studio delle edizioni musicali romane e degli stampatori operanti a Roma dal XV al XVIII secolo;

d) La pubblicazione di bibliografie e cataloghi;

e) L'organizzazione di corsi di bibliografia e bibliografia musicale per la formazione di operatori che possano essere applicati nel settore di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo;

f) La costituzione di una biblioteca specializzata nel campo bibliografico musicale;

g) L'Istituto si propone inoltre di collaborare nel settore della catalogazione, inventariazione e studio dei materiali bibliografico-musicali, con tutte le realtà bibliografiche esistenti nella Regione e con tutti gli studiosi, mettendo a disposizione del pubblico sia gli schedari, sia la biblioteca specializzata;

h) Per tutte le attività di ricerca l'Istituto si propone inoltre di collaborare con tutti gli organismi culturali italiani ed internazionali preposti alla conservazione, tutela, valorizzazione e studio del patrimonio bibliografico-musicale.

B) L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle

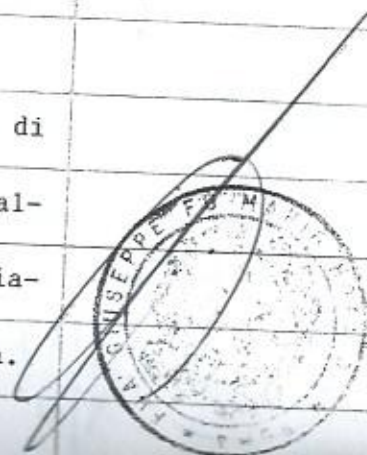
sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente e
strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statu-
tarie, in quanto integrative delle stesse.

3

Art. 4

PATRIMONIO ED ENTRATE

- A) Il patrimonio dell'associazione "I.BI.MUS." è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
- B) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Lire 30.000.000 (trentamilion) versate dai fondatori stessi.
- C) Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- D) Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione medesima e la quota annuale di iscrizione alla stessa.



h
E) L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

F) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

G) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Art. 5

FONDATORI, SOCI, BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE

A) sono aderenti della associazione:

- i fondatori;

- i soci dell'associazione;

5

- i benemeriti dell'associazione.

Gli associati sono musicologi, musicisti, bibliotecari, studiosi e tutti coloro che hanno interesse ad operare nel campo della ricerca bibliografica e musicologica e che ne facciano richiesta al comitato direttivo.

B) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

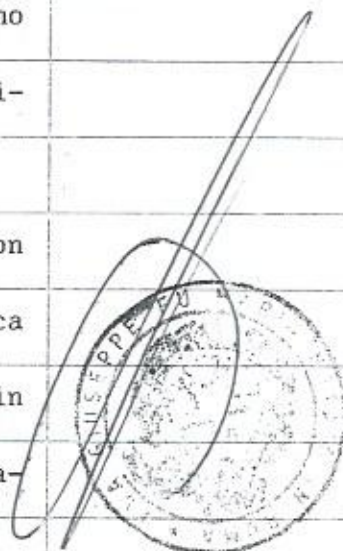
C) L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

D) Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

E) Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

F) Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

G) La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non costituisce difformità nel rapporto associativo e non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Cia-



6

scun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

H) Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

I) Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

J) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

K) In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il

quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione
sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le
ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitrato di cui al
presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione
di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio
stesso.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

A) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti.

B) L'elezione degli organi dell'associazione non può essere
in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri
di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e
passivo.

Art. 7

ASSEMBLEA

A) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associa-
zione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

B) L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per



l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

C) L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 10 (dieci) aderenti o da almeno 3 (tre) consiglieri, oppure dal collegio dei revisori.

Salvo motivi eccezionali, l'assemblea è convocata nel territorio della provincia di Roma.

D) La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo ri-

sultante dal libro degli aderenti all'associazione, nonché ai componenti del consiglio direttivo ed ai revisori dei conti, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza stessa.

E) L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

F) In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

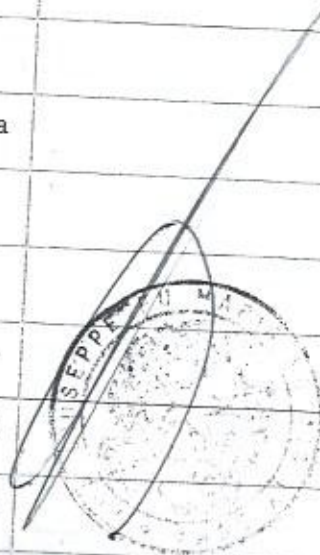
G) Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 3 (tre) deleghe.

H) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I) Per la nomina del presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modificazioni statutarie e, nei soli casi previsti dalla legge, la distribuzione degli utili, avanzi netti di



10

gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

J) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del consiglio direttivo, oppure da qualsiasi altro aderente all'associazione.

Art. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, compresi il presidente, il vice presidente ed il tesoriere.

B) I consiglieri devono essere aderenti all'associazione, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

C) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

D) In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del consiglio direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla

11
cooptazione di un altro membro tra gli eletti dall'assemblea non rientranti nel numero dei consiglieri.

Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato.

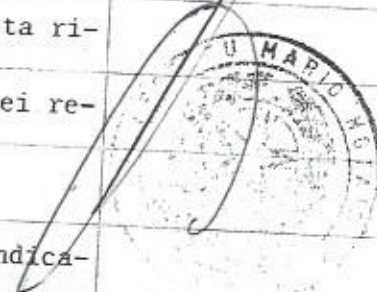
E) Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

F) Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, culturale, operativo ed amministrativo nonché gestionale, secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea, compreso, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

G) Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) consiglieri o dal collegio dei revisori.

La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indica-



12

zione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del consiglio direttivo ed ai revisori dei conti, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

H) Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del collegio dei revisori dei conti.

I) Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del consiglio direttivo.

J) Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

K) Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 9

PRESIDENTE

A) Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

B) Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo,

al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, la programmazione culturale e l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche prendere decisioni di ordine programmatico e culturale e compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

C) Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

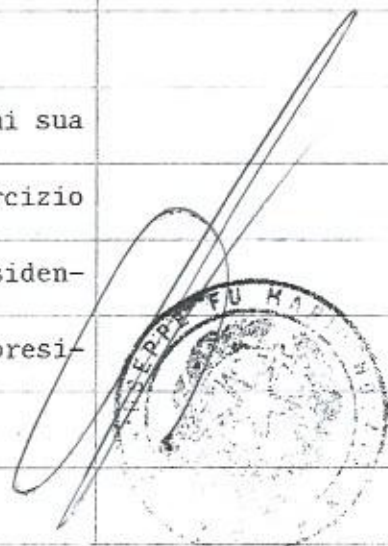
D) Il presidente ha l'obbligo di predisporre e redigere annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 10

IL VICE PRESIDENTE

A) Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 11



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per la realizzazione delle attività statutarie (art.3) e il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

B) Il segretario cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Art. 12

IL TESORIERE

A) Il tesoriere è scelto dal consiglio direttivo nel novero dei consiglieri o tra gli associati.

B) Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone - dal punto di vista contabile - il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

A) Il collegio dei revisori dei conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti - quest'ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

B) L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la

carica di consigliere.

15

C) Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

D) I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 14

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

A) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

B) I libri dell'associazione sono visionabili da chiunque ne faccia motivata richiesta.

Art. 15.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

A) Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un



bilancio consuntivo.

B) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

C) Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

D) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 16

AVANZI DI GESTIONE

A) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni similari.

B) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17

17

SCIoglimento

A) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni culturali similari o a fini di pubblica utilità.

Art. 18

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

A) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

B) L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Consiglio Notarile di Roma.

Art. 19

LEGGE APPLICABILE

A) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile.

F.to: Giancarlo ROSTIROLLA - Giuseppe FUA' notaio (sigillo).

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE FIRMATO AI SENSI DI LEGGE

E' COMPOSTA DI *ventitre pagine*
SI RILASCIA PER USO *conservativo*

ROMA, *13 luglio 1998*

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is from the Italian Ministry of Justice (Ministero della Giustizia) and the Rome office (ROMA). It features a central emblem with a star and the text "MINISTERO DELLA GIUSTIZIA" and "ROMA".